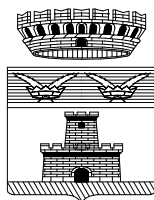


COMUNE DI CASIER



(PROVINCIA DI TREVISO)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7

Ufficio ATTIVITA' PRODUTTIVE	Settore USO E ASSETTO TERRITORIO
-------------------------------------	---

Oggetto

ISTITUZIONE DEL "MERCATO DEL CONTADINO" A DOSSON DI CASIER.-

Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole

lì, 04-03-2014

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici
CONSONNI MAURO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole

lì, 03-03-2014

Il Responsabile del Settore Uso e Assetto Territorio
BANDOLI PAOLA

Il Responsabile del Procedimento
GELLINI CINZIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Favorevole

lì, 04-03-2014

Il Responsabile del Settore/Servizio Interessato
BIASIOTTO GIORGIA

DELIBERA N° _____ del _____	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
☐ Immediata esecutività	

	Parere favorevole
	Parere contrario
	Sospesa
Casier,	IL SEGRETARIO GENERALE

Note:

Dichiarata chiusa la discussione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la delibera n. 15 del 07/02/2014 con cui la giunta Comunale ha esplicitato indirizzo in merito all'istituzione del "Mercato del Contadino" a Dosson di Casier;

DATO ATTO che:

- il mercato è riservato agli "imprenditori agricoli" quale iniziativa diretta alla valorizzazione delle risorse locali, ritenendo che lo stesso rappresenti una duplice opportunità, per consumatori ed agricoltori, di realizzare favorevoli scambi, nell'ottica della rivalutazione dei prodotti locali e del rispetto dell'ambiente;
- il D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228, avente come oggetto "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57" segna l'avvio decisivo del processo di sviluppo di questa modalità di vendita, da allora in continua crescita;
- l'art. 1 comma 1065 della Finanziaria 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296), dispone in merito ai mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli: *"In attuazione dell'art. 1 comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono definite le linee di indirizzo per la realizzazione dei mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative di imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. I Comuni, anche consorziati o associati, di propria iniziativa o su richiesta degli imprenditori singoli, associati o attraverso le associazioni di produttori e di categoria, istituiscono o autorizzano i mercati agricoli di vendita diretta che soddisfano gli standard di cui al presente decreto. [...]";*
- con il Decreto 20 novembre 2007 ("Attuazione dell'art.1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli"), in vigore dal 1 gennaio 2008, il Ministero delle Politiche Agricole ha poi disciplinato i mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli (Art. 1), i soggetti ammessi alla vendita nei mercati agricoli di vendita diretta (Art. 2) e le modalità di vendita dei prodotti agricoli (Art. 4);

PRESO ATTO:

- che la vendita dei prodotti agricoli da parte delle aziende agricole produttrici si contraddistingue come vendita diretta, avente gli obiettivi fondamentali di valorizzare le caratteristiche nutrizionali dei prodotti alimentari, garantire la freschezza dei prodotti agricoli e consolidare il legame socio-economico con il territorio;
- che la vendita presso il mercato degli imprenditori agricoli è da considerarsi una modalità di vendita diretta;
- che i mercati degli imprenditori agricoli, denominati farmer's market, già avviati in diversi paesi sia europei che extra europei, ben rispondono alla crescente domanda dei consumatori che chiedono qualità, affidabilità e prodotti naturali che rappresentino il territorio, nonché il contatto diretto con i produttori quale indice di garanzia d'origine dei prodotti;
- che le predette esperienze garantiscono condizioni di genuinità e freschezza uniche, in quanto i prodotti posti in vendita non sono soggetti a lunghi tempi di trasporto, nel pieno rispetto del concetto di "Filiera corta";
- che i consumatori sono attenti al rapporto qualità/prezzo;
- che l'attivazione di un mercato degli imprenditori agricoli introduce in questo Comune un nuovo modo di fare la spesa, anche perché il consumatore può accedere al mercato dei prodotti locali interagendo personalmente con l'agricoltore che coltiva i prodotti stessi;

RITENUTO:

- che lo sviluppo del mercato degli imprenditori agricoli è favorito, soprattutto se è organizzato in modo professionale e qualificato, se nella gestione gli agricoltori possono rivestire un ruolo importante e se vi è un reale supporto da parte della pubblica amministrazione;
- che nel mercato possono essere realizzate attività complementari alla vendita diretta, come attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari tradizionali ed artigianali presenti nel territorio;

CONSIDERATO che gli obiettivi dell'attivazione di un mercato degli imprenditori agricoli possono essere i seguenti:

- fornire a produttori e consumatori un'opportunità per accorciare la filiera d'acquisto, riducendone i passaggi intermedi con conseguente riduzione del prezzo finale, offrendo al produttore locale nuove opportunità di vendita e rendendo direttamente percepibile al consumatore la qualità dei prodotti locali e di quelli biologici;
- ridurre l'inquinamento legato alla viabilità, perché con la vendita di prodotti a «chilometri zero» l'inquinamento si può combattere anche a tavola, scegliendo prodotti locali di qualità invece di quelli che viaggiano per centinaia di chilometri su mezzi di trasporto pesante, sostenendo il consumo dei prodotti agricoli d'origine locale;
- valorizzare le attività agricole locali e dare opportunità di integrazione del reddito delle imprese agricole;

DATO ATTO che il “Mercato del Contadino” si svolgerà con periodicità settimanale il venerdì mattina in Piazza Marconi nell'area antistante la chiesa di Dosson e che verrà all'uopo chiuso il corrispondente tratto di strada;

VISTI il bando, il regolamento e la planimetria del mercato, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 117 della Costituzione;

SENTITI gli interventi dei vari Consiglieri Comunali;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dai Responsabili dei competenti Settori di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE

presenti: n. () votanti: n. () voti favorevoli: n. () voti contrari: n. () astenuti: n. ()

DELIBERA

1. di istituire, per le motivazioni espresse in premessa, il mercato degli imprenditori agricoli denominato “Mercato del Contadino” e di approvare:
 - il Bando, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);
 - il Regolamento, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato B);
 - la Planimetria, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato C);

2. di stabilire che il mercato si svolgerà con periodicità settimanale il venerdì mattina in Piazza Marconi nell'area antistante la chiesa di Dosson e che verrà all'uopo chiuso il corrispondente tratto di strada;
3. di autorizzare allo scopo l'occupazione di suolo pubblico, precisando che sarà a carico degli assegnatari dei posteggi il pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche nelle misure stabilite dalle vigenti norme di legge e regolamentari, a favore del Comune di Casier e della tassa o tariffa di smaltimento dei rifiuti solidi nella misura e con le forme previste dalle vigenti norme di legge e regolamentari, a favore della società Contarina S.p.a. gestore del servizio;
4. di dare atto che la gestione del mercato sarà a cura del Comune;
5. di demandare al competente Settore l'adozione dei provvedimenti conseguenti per il buon esito dell'iniziativa.

Con voti favorevoli n. (), contrari n. (), astenuti n. (), espressi in modo palese la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267.